



COMUNE DI LUGO
Medaglia di bronzo al valor militare

BANDIERA D'ONORE
D'EUROPA 1996



Prot. n. 3956

Del 19 LUG. 2012

ORDINANZA N. 37

OGGETTO: Ordinanza per disciplinare la presenza degli operatori di imprese di Onoranze funebri nei locali delle strutture ospedaliere pubbliche e private del Comune di Lugo

IL SINDACO

Premesso che la L.R. n. 19 del 29/7/2004 ha l'obiettivo di disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funerari;

Visto l'art. 13 c. 5 della L.R. n. 19/2004 che vieta lo svolgimento dell'attività funebre di tipo commerciale nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali;

Visto l'art. 13 c. 6 della L.R. n. 19/2004 che vieta, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, di proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali;

Visto l'art. 50 TUEL approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000, che assegna al Sindaco le funzioni di Autorità sanitaria locale;

Ritenuto di adottare alcune misure specifiche finalizzate a favorire una corretta gestione dei servizi in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, grazie a comportamenti soggettivi improntati alla massima trasparenza nelle relazioni tra gli operatori delle imprese e i cittadini;

ORDINA

per i motivi citati in premessa:

- il divieto agli operatori delle imprese funebri di trattenersi nei locali delle Camere Mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private oltre il tempo strettamente necessario all'espletamento delle relative prestazioni;
- il divieto agli operatori delle imprese funebri di stazionare nei locali di degenza, nei corridoi, nelle sale d'aspetto, nei piazzali e negli ingressi delle strutture sanitarie ivi comprese le camere mortuarie e di avvicinare le persone che vi transitano, al fine di acquisire servizi di onoranze funebri;
- il divieto a svolgere attività funebre di tipo commerciale nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le sale di osservazione, le sale d'aspetto, i corridoi, i viali ed i piazzali antistanti i servizio mortuario;
- il divieto a chiunque di proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo pretorio del Comune;
- che in caso di inosservanza nel territorio del Comune, della presente ordinanza siano applicate le sanzioni come previsto dagli artt. 7 e 13 della L.R. n. 19 del 29/7/2004;
- che le Direzioni sanitarie adottino tutti gli strumenti e le misure idonee affinché quanto disposto dalla presente ordinanza sia correttamente applicato;
- che gli organi competenti vigilino e controllino sulla corretta applicazione della presente ordinanza;

Le violazioni al presente provvedimento saranno perseguite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- *potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso;*

ovvero

- *potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso.*

.....

IL SINDACO
Raffaele Cortesi

